

«Spiagge plastic free illegittime» Il Tar boccia la Regione Puglia

Paola Ficco

AMBIENTE Accolto il ricorso presentato da Mineracqua, Assobibe, Italgrob e Confida Il tribunale: spetta allo Stato attuare la direttiva Ue sulle plastiche monouso Sul divieto di commercializzazione e uso di plastica monouso non biodegradabile, già battezzato "plastic free", l' estate 2019 presenta geometrie variabili. Una serie di azioni da parte di alcune autorità locali, infatti, hanno cercato di anticipare i tempi della direttiva 2019/904 sulla plastica che, però, dovrà essere recepita non prima del 2021. Nel mese di luglio, infatti, si sono susseguite due ordinanze del Tar per la Sicilia (contro l' ordinanza dei Comuni di Santa Flavia e di Trapani) e una dei giudici amministrativi abruzzesi (sull' ordinanza del Comune di Teramo). Il Tar di Bari, invece, si è pronunciato sia contro l' ordinanza balneare della Regione Puglia sia contro il Comune di Andria per il monouso nei distributori automatici. In più punti i Giudici amministrativi hanno posto a fondamento delle loro decisioni l' assenza di base normativa di riferimento. Stante la dimensione regionale del provvedimento pugliese, l' ordinanza del Tar di Bari assume particolare rilievo. Infatti, la Puglia si era candidata ad essere la prima regione italiana a garantire un' estate "plastic free". Dalle parole ai fatti: con l' ordinanza balneare del 5 aprile 2019 sulle aree demaniali marittime, la Regione Puglia vietava l' uso di «contenitori per alimenti, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande non realizzati in materiale compostabile, se monouso». Lo stesso, per i locali (bar, ristoranti ecc.) con accesso alla spiaggia. Per esaurire le scorte di magazzino, era prevista una deroga per le bottiglie di acqua fino al 30 settembre 2019. Ferme restando le ovvie difficoltà del controllo su 850 chilometri di costa, le motivazioni poste dal Tar Puglia a sostegno della sospensione dell' atto regionale sono esemplari e si fondano sul limite di competenza legislativa per l' implementazione della nuova Direttiva UE sulle plastiche monouso, dai riflessi sulla concorrenza e restrizioni al mercato. Temi



spettanti allo Stato e non alle Regioni, anche se dotate di potestà legislativa concorrente. Né il Tar ha rintracciato norme regionali o statali che fondavano la pretesa del divieto da parte del Wwf. Il ricorso è stato presentato da Confida (distributori automatici), Assobibe (industrie bevande analcoliche), Mineracqua (industrie acque minerali e di sorgente), Italgrob (distributori Horeca) e da Spinel Caffè Srl (che fornisce gli stabilimenti balneari). Udiienza di merito prevista il 19 febbraio 2020. I ricorrenti hanno anche lamentato, giustamente, che gli ordini sugli approvvigionamenti estivi erano stati già fatti. Le associazioni coinvolte non escludono di avviare analoghi ricorsi nei confronti delle amministrazioni che hanno adottato provvedimenti "plastic free" che nei contenuti contrastano con la direttiva europea sul monouso in plastica che non prevede alcun divieto di immissione sul mercato di bottiglie in PET e bicchieri in plastica. «Le **imprese** - spiegano le associazioni - sono sempre più sostenibili e investono nell' economia circolare, in particolare su plastiche riciclabili al 100% che andrebbero incentivate e valorizzate, non demonizzate e bandite a causa dell' inciviltà di chi le disperde nell' ambiente». Ancora il Tar di Bari, con sentenza 23 luglio 2019, n. 1063, ha annullato l' ordinanza del Sindaco di Andria che, per i distributori automatici, imponeva il monouso biodegradabile perché «il Comune non ha alcuna competenza a regolamentare in via autonoma l' utilizzo dei materiali plastici, in difetto di normativa primaria». Analoghe situazioni si sono registrate in Sicilia, dove lo scorso 5 luglio è stata pubblicata l' ordinanza del Tar che, accogliendo la richiesta della Federazione Gomma Plastica, di Diesse Srl e di Bibo Spa, sospendeva l' ordinanza "plastic free" del Sindaco di Trapani che vietava commercializzazione e uso di sacchetti, contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili. Il 6 luglio, lo stesso Tar Sicilia, sospendeva l' analoga ordinanza del Sindaco di Santa Flavia su istanza dei medesimi ricorrenti. Non c' era «una motivata e documentata emergenza». Il 2 luglio 2020 si discuterà il merito. Angelo Bonsignori, Direttore Generale della Federazione Gomma Plastica a commento delle ordinanze siciliane dichiara che «una corretta gestione dei rifiuti deve avere come primo passo la lotta all' abbandono di rifiuti, di qualsiasi materiale: alla base della dispersione dei rifiuti nell' ambiente ci sono i cattivi comportanti e sono quelli che vanno demonizzati». Il Tar per l' Abruzzo, invece, si è mosso in ordine opposto: con ordinanza 11 luglio 2019, non ha sospeso l' efficacia dell' ordinanza del sindaco di Teramo sul divieto del monouso in plastica non ravvisando il pericolo di danno grave perché «l' azienda ricorrente produce anche bioplastica compostabile» e può vendere quella. I tempi della dismissione sono dettati dalla direttiva europea 2019/904 relativa alla riduzione dell' incidenza di determinati prodotti di plastica nell' ambiente. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2021 e solo a decorrere da quella data «gli stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi», come recita l' articolo 5. Tra i prodotti la cui vendita sarà vietata ci sono i bastoncini cotonati per le orecchie, posate (forchette, coltelli, cucchiali, bacchette), piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste a sostegno dei palloncini, contenitori per alimenti in polistirene espanso destinati al consumo sul posto o per asporto, compresi i contenitori per il cibo fast food, contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi, tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi e

prodotti in plastica oxo degradabile. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso